

Norme & Tributi

Sovraindebitamento

I giudici aiutano l'esdebitazione degli incapienti meritevoli —p.23

Beni immateriali

Patent box, recupero di otto anni a partire dalle privative 2021 —p.20



NUOVO AIUTO, VECCHI COSTI
Il patent box agevola le spese sostenute anche in passato per brevetti, software protetti da copyright, disegni e modelli. Lo spartiacque sono le esclusive industriali ottenute nel 2021, anche prima del Dl 146.



DISPONIBILE IN LIBRERIA E NEGLI STORE ONLINE

Collaborazioni occasionali sotto la lente degli ispettori

Di Fisco e Lavoro

La comunicazione preventiva di utilizzo all'Inl può dare luogo a verifiche

In caso di uso distorto è possibile la riqualificazione in rapporti subordinati

Stefano Rossi
Alessandro Rota Porta

La nota 29/2022 con la quale l'Ispettorato nazionale del lavoro ha dato il via alla comunicazione preventiva di utilizzo del lavoro autonomo occasionale sta generando diversi dubbi da parte dei committenti, soprattutto nella corretta individuazione di coloro che sono obbligati al nuovo adempimento, rispetto a quelli che possono, invece, considerarsi esclusi. Il nuovo obbligo - introdotto dalla legge 215/2021, di conversione del Dl 146/2021, all'articolo 13) - si innesta nell'impianto del Dlgs 81/2008, il Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, all'articolo 14, comma 1, in materia di sospensione dell'attività imprenditoriale. In pratica, si tratta dell'obbligo di segnalare all'Ispettorato del lavoro le collaborazioni autonome occasionali, prima dell'inizio della prestazione.

I rapporti da comunicare

Devono essere comunicati i rapporti riconducibili alla tipologia del lavoro autonomo di cui all'articolo 2222 del Codice civile, fiscalmente inquadrati tra i redditi diversi dell'articolo 67, comma 1, lettera l) del Tuir, ossia quelli svolti con carattere di saltuarietà e occasionalità. Non sono, quindi, oggetto del nuovo obbligo le prestazioni esercitate abitualmente che esulano da questo campo.

Come ha illustrato la nota 29, sono escluse dall'ambito applicativo le altre fattispecie di lavoro autonomo, come le collaborazioni coordinate e continuative; i rapporti riguardanti le professioni intellettuali in base agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile; le prestazioni occasionali rese con l'attivazione del cosiddetto libretto di famiglia ovvero del «PrestO»; i nuovi rapporti di lavoro, professionali od occasionali, intermediati da piattaforme digitali. Anche il lavoro intermittente è estraneo al nuovo adempimento poiché già soggetto allo specifico regime di segnalazione preventiva, così come tutti gli altri rapporti di lavoro di natura subordinata.

Chi è obbligato

L'Inl ha precisato che il nuovo adempimento è circoscritto ai committenti che rivestono la qualifica di imprenditori, inclusi quelli agricoli. Di conseguenza, salvo diverse precisazioni che dovessero intervenire, si possono considerare fuori dal campo applicativo i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, vale a dire i liberi professionisti, così come i soggetti privati e pubblici che non esercitano attività di impresa, i condomini, le associazioni sportive dilettantistiche e culturali senza scopo di lucro.

Alcune criticità emergono per i committenti della pubblica amministrazione, soprattutto se svolgono attività commerciale: su questo punto sarebbe auspicabile una precisazione da parte dell'Inl perché, dall'intreccio delle disposizioni normative

I punti cardine del nuovo obbligo

1

Che cosa va comunicato

I committenti che operano con la qualifica di imprenditori devono comunicare le collaborazioni autonome occasionali, ossia quelle relative ai lavoratori inquadrabili nella definizione dell'articolo 2222 del Codice civile e sottoposti, per l'occasionalità dell'attività, al regime fiscale previsto dall'articolo 67, comma 1, lettera l), del Tuir (redditi diversi).

2

Che cosa non va comunicato

Le collaborazioni coordinate e continuative, comprese quelle etero-organizzate (articolo 2, comma 1, del Dlgs 81/2015), soggette alla comunicazione obbligatoria telematica preventiva;
● i rapporti instaurati tramite il Libretto famiglia o il contratto di prestazione occasionale - PrestO (articolo 54-bis, Dl 50/2017);
● le professioni intellettuali e tutte le attività autonome

esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime Iva per la relativa attività;

● i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente

3

LE MODALITÀ

La comunicazione

In attesa dell'avvio della procedura telematica, il committente deve inviare una mail (non Pec) agli indirizzi di posta elettronica indicati nella nota Inl 29/2022, alla sede dell'Ispettorato territoriale del lavoro di competenza, prima dell'inizio della prestazione, riportando: i dati del committente e del prestatore; il luogo della prestazione; la sintetica descrizione dell'attività; la data inizio della prestazione e il presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio; l'importo del compenso, se già stabilito.

civilistiche e fiscali, se alcune eccezioni (ad esempio, nel caso dell'iscrizione di alcuni enti al Registro imprese presso le Camere di commercio) potrebbero far propendere per ricomprenderli nell'ambito soggettivo della nuova comunicazione, altri elementi tipici dell'operatività e del sistema di adempimenti già previsti per queste realtà farebbero prevalere l'orientamento di escluderle dai soggetti obbligati.

4

Invio tramite email prima dell'inizio della prestazione risultante dalla lettera di incarico

I possibili controlli

L'obbligo di inviare la comunicazione preventiva dell'uso delle prestazioni autonome occasionali può offrire un valido spunto per una riflessione più ampia sul corretto utilizzo di questa formula contrattuale, da parte dei soggetti che se ne avvalgono.

Infatti, per non incorrere in accertamenti ispettivi che ne disconoscano la natura autonoma ovvero di non scivolare in un contenzioso con il prestatore, è bene ricordare che i caratteri distintivi del lavoro autonomo occasionale vanno individuati, in estrema sintesi, nell'assenza del coordinamento con l'attività del committente, nella mancanza dell'inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale, nel carattere episodico dell'attività, nella completa autonomia del lavoratore su tempo, luogo e modalità della prestazione.

L'attività ispettiva, infatti, potrà essere orientata all'eventuale riqualificazione dei rapporti occasionali in lavoro subordinato, soprattutto nei casi di un massiccio e generalizzato utilizzo.

Per i rapporti sorti prima del 21 dicembre (data di entrata in vigore della norma) e già cessati, o dopo questa data ma ancora in corso l'11 gennaio 2022 (data della nota 29/2022 dell'Inl), la comunicazione andava effettuata entro il 18 gennaio. Per i rapporti avviati dal 12 gennaio in poi, la comunicazione va effettuata prima dell'inizio della prestazione eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Fino all'aggiornamento dell'applicativo informatico, le comunicazioni dovranno essere fatte all'indirizzo email dell'Itl del luogo dove si svolge la prestazione. Trattandosi di un indirizzo email e non di una Pec, i committenti dovranno conservare una copia della comunicazione in caso di ispezioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sanzione da 500 a 2.500 euro per chi omette la comunicazione

Violazioni e conseguenze

L'importo è per ciascun lavoratore coinvolto Non può scattare la diffida

Sanzioni pesanti per i committenti

che omettono la comunicazione del lavoro autonomo occasionale. Il Dl 146/2021 ha previsto che in caso di violazione dell'obbligo, si applichi la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si potrà applicare la procedura di diffida prevista dall'articolo 13 del Dlgs 124/2004. Le sanzioni, dunque, potranno essere più di una laddove gli obblighi di comunicazione omissi riguardino più lavoratori e potranno essere applicate anche quando il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione, senza che ne sia stata fatta una nuova. Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento, prima dell'inizio

dell'attività del prestatore. Se il committente sbaglia od omette di indicare i contenuti minimi della comunicazione (ad esempio il luogo della prestazione o la data di inizio e il presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio) potrà integrare o annullare la comunicazione, ma sempre prima dell'inizio della prestazione, pena l'applicazione della sanzione amministrativa. Il meccanismo è lo stesso previsto per le comunicazioni del lavoro intermittente. La nota dell'Inl 29 dell'11 gennaio 2022 ha precisato che eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

La comunicazione deve avvenire tramite Sms o per posta elettronica e comunicare con le modalità indicate dall'articolo 15 del Dlgs 81/2015 già in uso per i rapporti di lavoro intermittente. Il ministero del Lavoro aggiornerà gli applicativi in uso per consentire una semplificazione degli adempimenti. Fermo restando che nella fase iniziale la comunicazione dovrà essere fatta attraverso gli indirizzi email degli Ispettorati territoriali del

lavoro del luogo dove si svolge la prestazione, in futuro non si può escludere che i canali saranno gli stessi del lavoro intermittente, come stabiliti dal Dm del 27 marzo 2013, ossia il servizio informatico di Cliclavoro o l'email di posta certificata con l'invio del modello Unintermittente.

Alla sanzione non potrà applicarsi la diffida con il pagamento del minimo dell'importo previsto (500 euro), ma, in base all'articolo 16 della legge 689/1981, la sanzione sarà pari ad 833,33 euro (un terzo del massimo, in quanto più favorevole del doppio del minimo) per ogni lavoratore e per ogni comunicazione omessa, con pagamento entro 60 giorni. Sarà necessario chiarire se la sanzione possa riferirsi al lavoratore, a prescindere dal numero di comunicazioni omesse o errate. Con la comunicazione del lavoro autonomo occasionale prima dell'inizio della prestazione non si potrà contestare la sanzione per lavoro nero, fermo restando che in mancanza degli elementi dell'autonomia si potrà comunque procedere a una riqualificazione del rapporto in lavoro subordinato, con recupero dei contributi previdenziali omissi.

—S.Ro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I CRITERI DELLA CASSAZIONE

Prima casa, il Fisco prova l'abuso del diritto solo se c'è vantaggio indebito

Tizio, appena dopo aver donato la casa di sua proprietà alla moglie, compra nel 2010 un'altra abitazione con l'agevolazione "prima casa". Poi, i due coniugi risolvono la donazione e la casa torna al marito.

Per l'agenzia delle Entrate è una macchinazione elusiva e l'agevolazione "prima casa" va revocata; la Ctp di Firenze dà ragione all'Agenzia (sentenza 147/11/11), la Ctr Toscana dà invece ragione al contribuente (sentenza 46/21/13) e la Cassazione, 12 anni dopo il rogito, con la sentenza n. 480 dell'11 gennaio 2022, afferma che l'ufficio può bensì contestare l'abuso del diritto, ma non svolgendo l'attività interpretativa di cui all'articolo 20 del Dpr 131/1986 (Tur), bensì promuovendo la procedura di cui all'articolo 10-bis dello Statuto del contribuente (non attivata in quanto la norma era stata introdotta, con effetto dal 1° ottobre 2015, dal Dlgs 128/2015).

La Cassazione fa quindi il punto della situazione a fronte delle convulse vicende che hanno connotato l'applicazione dell'imposta di registro fin dalle cosiddette "sentenze gemelle" (n. 30055 e 30056) del Natale 2008: l'Agenzia non può pretendere di utilizzare il proprio potere interpretativo degli atti sottoposti alla registrazione, per sindacare l'elusione, in quanto tale norma:

- impone di tassare l'atto sottoposto alla registrazione con esclusivo riferimento alla sua natura giuridica e ai suoi effetti giuridici, senza che abbia rilievo la sostanza economica (e cioè il fine pratico) perseguito dai soggetti che l'hanno stipulato;
- impone che la tassazione del singolo atto sia effettuata senza che abbiano rilevanza né il suo eventuale collegamento con altri atti, precedenti o successivi, né alcun altro elemento extratestuale e, cioè, non risultante dall'atto stesso (a prescindere dal fatto che si tratti di un elemento di natura giuridica o di natura meramente materiale).

La Cassazione ricorda che nella sua giurisprudenza (da ultimo, la decisione 13610/2018) era stato bensì affermato il principio secondo cui, nell'interpretazione degli atti sottoposti alla registrazione, dovesse attribuirsi rilievo alla loro "causa reale" (e cioè alla preminenza della sostanza sulla forma) e alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti, anche mediante la stipula di una pluralità di atti. E ciò senza che l'Ufficio dovesse provocare la sussistenza di un disegno elusivo e, quindi, la condotta abusiva del contribuente. Senonché, la Cassazione rileva che:

- la legge 205/2017 ha modificato l'articolo 20 del Tur al fine di permettere un'analisi dell'atto presentato alla registrazione solo per i suoi specifici effetti nonché per gli elementi che solo da esso risultano e senza poterlo collegare ad altri atti;
- il dubbio di costituzionalità che la Cassazione ha sollevato (ordinanza n. 23549/2019) sulla legge 205 è stato dichiarato infondato per ben due volte dalla Corte costituzionale (sentenze n. 158/2020 e 39/2021).

Per far valere l'abuso del diritto, l'Agenzia deve dunque attivare un procedimento ai sensi dell'articolo 10-bis, legge 212/2000 e provare che l'operazione è priva «di sostanza economica» (e cioè motivata solo da ragioni di risparmio fiscale) in quanto realizza «essenzialmente vantaggi fiscali indebiti», vale a dire vantaggi che, se fossero stati presi in considerazione dal legislatore, verrebbero vietati. A quel punto la palla passerebbe al contribuente, che potrebbe esimersi dal rilievo di elusività adducendo le «valide ragioni extrafiscali» che hanno supportato l'operazione.

—Angelo Busani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONDOMINIO

Le regole per presentare l'istanza di mediazione

Una recente sentenza del Tribunale di Roma mette in risalto il rapporto che deve intercorrere tra il procedimento di mediazione e l'eventuale successiva impugnazione della delibera condominiale e approfondisce il meccanismo di interazione tra mediazione e successivo processo, arrivando a specificare quali devono essere i requisiti dell'istanza e le conseguenze qualora sia troppo "generica". Per il Tribunale gli eventi narrati in fase di mediazione devono essere "simmetrici" a quelli che saranno poi esposti nell'eventuale fase processuale; in altri termini, non è richiesto che l'istanza di mediazione sia redatta come un atto giudiziario, ma deve pur sempre riportare gli elementi della futura domanda di merito.

—Luigi Salciarini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QdC

CONDOMINIO
Il testo completo dell'articolo si trova su: quotidianocondominio.it
isole24ore.com